



## **A TUTTI I LAVORATORI DEL GRUPPO CAPITALIA**

Vi comunichiamo di aver ufficialmente contestato alla Controparte, con l'allegato documento, la fattibilità della cosiddetta SOCIETARIZZAZIONE, in quanto riteniamo doveroso, da parte nostra, verificare, con una analisi fortemente approfondita, le reali motivazioni Aziendali, le possibilità di sviluppo della eventuale società, nonché le normative, i ruoli, gli assetti, gli inquadramenti, le tutele logistiche, professionali e di carriera di tutti i lavoratori interessati.

Roma, 26 ottobre 2004

La Segreteria di gruppo



Roma, 25 ottobre 2004

Capitalia S.p.a.  
Via Minghetti, 17  
00187 Roma

Banca di Roma  
V.le Tupini, 180  
00144 Roma

Banco di Sicilia Spa  
Via Generale Magliocco n°1  
90141 Palermo

Bipop Carire Spa  
Via Leonardo da Vinci n°74  
25122 Brescia

Capitalia Informatica  
Via A. Specchi, 16  
00186 Roma

E, per conoscenza:

Associazione Bancaria Italiana  
P.zza del Gesù, 49

**Oggetto: Vs. comunicazione in data 20.10.2004, pervenuta il successivo 21.10.2004, ai sensi dell'art. 47, Legge 29.12.1990, n. 428 e degli artt. 14 e 18, CCNL 11.7.1999.**

In data 21.10.2004 è pervenuta alla scrivente Rappresentanza Sindacale Aziendale la nota in oggetto con cui viene data informazione, ai sensi dell'art. 47, Legge n. 428/90 e degli artt. 14 e 18, CCNL 11.7.1999, del trasferimento – da attuarsi entro il prossimo dicembre 2004 - di specifici rami d'azienda della Banca di Roma S.p.A., del Banco di Sicilia S.p.A. e di Bipop Carire S.p.A. a favore della neocostituita Capitalia Informatica S.p.A.

Si prescinde in questa sede dall'affrontare il merito dell'operazione di trasferimento, sulla quale tuttavia fin d'ora si esprimono le massime riserve e le più ferme contestazioni, apparendone evidenti i fini elusivi e tendenziosi nonché l'insussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti norme.

Sotto l'aspetto procedurale, alla cui esclusiva trattazione è destinata la presente nota, si contesta l'*iter* individuato dagli Istituti datoriali, in particolare dovendosi escludere l'applicabilità alla fattispecie delle procedure disciplinate dagli artt. 14 e 18 del CCNL 11.7.1999. Infatti:

- 'art. 14 del CCNL si applica ai casi di "rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni" che riguardino una singola azienda;

- il successivo art. 18 concerne invece la medesima ipotesi di “*rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni*” che tuttavia “*coinvolgono una pluralità di aziende facenti parte del medesimo gruppo*”.

E' di tutta evidenza che le procedure disciplinate dalle due disposizioni sopra indicate riguardino ipotesi generiche, giuridicamente indefinite e, soprattutto ed in ultima analisi, distinte da quella del trasferimento d'azienda o di rami d'azienda.

La ristrutturazione o la riorganizzazione aziendale prescindono da negozi di cessione di rapporti giuridici, quali il trasferimento d'azienda o di rami d'azienda; viceversa, il trasferimento d'azienda o di rami d'azienda non implica necessariamente alcuna ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.

A conferma di quanto precede, si osserva che lo stesso art. 14, dopo aver descritto la procedura informativa e consultiva da seguirsi tra datore e OO.SS. nel caso di ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali, dispone (comma 6°) che “*nella ipotesi, invece, di trasferimento di azienda (quali fusione, concentrazione e scorporo) si applica la disciplina di legge, a prescindere dal numero dei dipendenti delle aziende interessate*”: sia applica, quindi, l'art. 47, commi 1° e 2°, Legge 29.12.1990, n. 428, che concerne, per l'appunto, l'ipotesi del trasferimento d'azienda e quindi, per la parificazione operata dall'art. 2112 cod. civ., anche quella del trasferimento di rami d'azienda.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la scrivente rappresentanza sindacale, nell'interesse dei propri rappresentati, contestando comunque nel merito e nella forma tutto quanto da Voi rappresentatoci nella lettera del 20 ottobre 2004:

- **respinge e rifiuta espressamente la richiesta di confronto ex art. 18 formulata nella nota 20.10.2004;**
- **diffida gli Istituti in indirizzo dall'operare indebite ed elusive commistioni tra il procedimento regolamentato dall'art. 47, Legge n. 428/90 e quelli indicati dagli artt. 14 e 18 del CCNL;**
- **invita gli Istituti medesimi a voler correttamente avviare l'iter informativo e consultivo con le OO.SS., secondo i tempi e le modalità prescritti dall'art. 47, commi 1° e 2°, Legge 29.12.1990, n. 428 e con i soggetti ivi designati;**
- **sollecita l'integrale adempimento da parte di essi Istituti dell'obbligo informativo sugli stessi gravante e a tal fine denuncia la carenza, la contraddittorietà e l'elusività delle notizie contenute nella nota 20.10.2004, sotto ognuno degli aspetti e dei profili contemplati dal citato art. 47;**
- **diffida ancora gli Istituti dal concludere o solo avviare trattative con i singoli lavoratori occupati nei rami d'azienda trasferiti;**
  - **avverte gli Istituti stessi che, in difetto di tempestivo e concreto riscontro alle presenti richieste, i successivi atti e comportamenti saranno considerati dalle scriventi rappresentanze come condotta antisindacale, in quanto tendenti a prevaricare i diritti e le prerogative sindacali, ivi compresi l'esercizio del diritto di sciopero, e come tali saranno perseguiti nelle competenti sedi di Giustizia.**

Distinti saluti

La Segreteria Nazionale

le Segreterie Nazionali degli Organi di Coordinamento

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali  
Banca di Roma – Banco di Sicilia – Bipop Carire